



**COMUNE DI LENO**  
(Provincia di Brescia)

**DELIBERAZIONE N. 16**  
**VERBALE DI DELIBERAZIONE DI**  
**CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: STRALCIO E RATEIZZAZIONE SPECIALE DELLE SOMME IN RISCOSSIONE COATTIVA TRAMITE CONCESSIONARIO - ART. 17 BIS D.L. N.34-2023 - NON ADESIONE**

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventuno** del mese di **Giugno** con inizio dall ore **21:00** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vengono oggi convocati, in seduta Pubblica, Straordinaria, in Prima convocazione, i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

| <b>N.</b> | <b>Nominativo</b>        | <b>Presenza</b> | <b>Assenza</b> |
|-----------|--------------------------|-----------------|----------------|
| 1         | TEDALDI CRISTINA         | SI              |                |
| 2         | BATTAGLIA DOMENICA LAURA | SI              |                |
| 3         | BISINELLA PIETRO         | SI              |                |
| 4         | BONETTI BARBARA          | SI              |                |
| 5         | BRAVI GIANLUIGI          | SI              |                |
| 6         | CANOBBIO ALBERTO         | SI              |                |
| 7         | CRISTAFOLINI GIULIANO    | SI              |                |
| 8         | DE PIETRO ROSSELLA       | SI              |                |
| 9         | LAZZARI GIACOMO          |                 | SI             |
| 10        | UDESCHINI ERMANNO        | SI              |                |
| 11        | ZANGARINI MARIA PAOLA    | SI              |                |
| 12        | ZUCCA MAURO              | SI              |                |
| 13        | GOBBI RENZO              | SI              |                |
| 14        | BERARDI NICOLA           | SI              |                |
| 15        | BULGARI ROSALBA          | SI              |                |
| 16        | D'AGRESTI ATTILIO        | SI              |                |
| 17        | MOLINARI STEFANIA        | SI              |                |

Assiste il Segretario Generale Dott. **Tarantino Salvatore** per la redazione del presente verbale.  
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. **Bisinella Pietro** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## **OGGETTO: STRALCIO E RATEIZZAZIONE SPECIALE DELLE SOMME IN RISCOSSIONE COATTIVA TRAMITE CONCESSIONARIO - ART. 17 BIS D.L. N.34-2023 - NON ADESIONE**

Il Presidente Dott. Pietro Bisinella cede la parola all'Assessore Barbara Bonetti che illustra il terzo punto all'ordine del giorno.

Segue il dibattito che è riportato integralmente nella videoregistrazione pubblicata sul sito internet del Comune di Leno.

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

CONSIDERATO che:

- il comma 222 dell'art. 1 Legge n.197-2022, modificato dal DL n. 198-2022 convertito nella Legge n.14-2023, dispone che sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto- legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto disposto dai commi 225, 226 e 228, relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della legge n.197 stessa, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, quindi relativi anche dagli enti locali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- il comma 229 dell'art. 1 della legge n.197-2022 dispone che gli enti creditori di cui al comma 227, quindi comprese le Amministrazione comunali, possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;
- l'articolo 1, comma 229 bis, legge 29 dicembre 2022, n. 197, inserito dal DL n. 198-2022, convertito nella legge n. 14-2023, dispone che gli li enti creditori indicati dal comma 227 , quindi gli enti locali inclusi, che, alla data del 31 gennaio 2023, non hanno adottato il provvedimento di cui al comma 229, possono adottarlo entro il 31 marzo 2023, ovvero, entro la medesima data, possono adottare, nelle forme previste dallo stesso comma 229, un

provvedimento con il quale, fermo quanto disposto dal comma 226, stabiliscono l'integrale applicazione delle disposizioni di cui al comma 222 ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della legge n.197 medesima, fino a mille euro, importo comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 ;

- l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento (.c.d. rottamazione "quater");

ACCLARATO che l'articolo 17 bis del D.L. n. 34 del 30-3-2023, convertito in Legge n. 56 del 26-5-2023, prevede l'estensione delle disposizioni di cui ai commi 227, 229 bis e 231 dell'art. 1 della legge n.197-2022 (Legge di bilancio 2023), alle somme in riscossione coattiva diretta da parte dell'ente locale oppure affidata ai soggetti di cui all'art. 53 d.lgs. n.446-1997;

CONSIDERATO che l'applicazione dei benefici di cui sopra è subordinata ad apposita deliberazione dell'ente da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 34 (29 luglio 2023);

OSSERVATO che, disponendo l'applicazione eventuale del comma 231 in parola, l'ente deve prevedere anche la facoltà di rateizzazione del carico residuo, definendo il numero di rate, la scadenza, le modalità di comunicazione da parte del debitore di avvalersi del piano di rateizzazione, il termine entro cui il concessionario comunica al debitore l'ammontare delle somme dovute e il piano di rateizzazione;

PRESO ATTO che l'art. 17 bis subordina il rilascio della rateizzazione di cui sopra all'espressa rinuncia da parte del debitore a eventuali giudizi aventi oggetto il debito cui si riferisce la rateizzazione;

OSSERVATO inoltre che, applicando il comma 231 dell'art. 1 Legge n. 197, richiamato dal D.L. n.34, s'intendono applicate anche le disposizioni dei commi 240 dell'art. 1 della legge n.197, ovvero la sospensione dei termini di decadenza e prescrizione per le somme oggetto di definizione agevolata e il divieto di procedure esecutive ulteriori;

SPECIFICATO che per le sanzioni amministrative, comprese quelle da codice della strada, il comma 247 dell'art. 1 della legge n.197 limita l'applicazione del beneficio di comma 231 agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

OSSERVATO che con proprio atto n.2 del 30-1-2023, si è deliberata la non applicazione delle disposizioni di cui ai commi 227 e 228 dell'art. 1 della legge n.197-2022, in relazione ai carichi affidati all'Agente di riscossione;

SPECIFICATO che la riscossione coattiva delle entrate dell'ente è affidata alla società ICA imposte comunali ed affini srl dal 2010, in sostituzione all'Agente di riscossione, soggetto iscritto nell'albo ministeriale di cui all'art. 53 d.lgs. n.446-1997;

RITENUTO, per gli stessi motivi di cui alla citata delibera n.2 del 30-1-2023, che qui si intendono richiamati, di non applicare il disposto del comma 227 e del comma 229 bis dell'art. 1 della legge n.197 anche ai carichi affidati al concessionario della riscossione coattiva ICA imposte comunali ed affini srl;

RITENUTO, di contro, di applicare le disposizioni del comma 231 citato anche ai carichi affidati al concessionario, in quanto applicato automaticamente dalla legge n.197-2022 per i carichi affidati all'Agente di riscossione indicati in detto comma, e ciò per non creare disparità di trattamento fra i diversi soggetti passivi nei confronti del presente ente;

RITENUTO quindi di non applicare il comma 227 e 229 bis anche ai carichi pertinenti la società partecipata Leno Servizi srl riguardanti la Tariffa igiene ambientale 2009, dalla stessa gestita, ed in seguito acquisiti a beneficio del Comune medesimo, come da propria deliberazione n. 42 del 30-11-2011;

RITENUTO, di contro, di applicare il comma 231 anche ai carichi pertinenti la società partecipata Leno Servizi srl;

VISTO l'art. 42 del T.U.E.L. che attribuisce al Consiglio l'ordinamento dei tributi comunali;

VISTI, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dell'Area Finanziaria, Tributaria e Personale, rag. Alberto Cabra;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, rag. Alberto Cabra;

PROCEDUTOSI a votazione per scrutinio palese ad alzata di mano, che ha riportato il seguente esito:

PRESENTI E VOTANTI N.: 16  
FAVOREVOLI N.: 11  
CONTRARI N.: 0  
ASTENUTI N.: 5 (Berardi, Bulgari, D'Agresti, Gobbi, Molinari)

### D E L I B E R A

1. di prendere atto della propria delibera n.02 del 30/01/2023, avente ad oggetto <<STRALCIO DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO IN CARICO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE E DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE - LEGGE DI BILANCIO 2023>>, per i carichi affidati all'Agente di Riscossione;
2. di non applicare, per le medesime ragioni di cui alla predetta deliberazione, ai carichi affidati al concessionario della riscossione coattiva dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227 e 229 bis legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dall'art. 17 bis DL n.34-2022;
3. di estendere quanto indicato al punto 2 anche ai carichi relativi alla società partecipata Leno servizi srl, acquisiti successivamente dal Comune di Leno;
4. di applicare di contro il comma 231 dell'art.1 della Legge n.197-2022, in relazione ai carichi affidati al concessionario di riscossione affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022;
5. di prender atto che in relazione alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del punto 4 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati ed alle somme maturate a titolo di aggio ex art. 17 d.lgs. n.112-1999;
6. di estendere quanto indicato al punto 4 anche ai carichi relativi alla società partecipata Leno servizi srl, acquisiti successivamente dal Comune di Leno;

7. di disporre ai sensi del comma 2 dell'art. 17 bis DL 34-2023, in relazione ai punti 4 e 5, quanto segue:
  - a) numero massimo di rate in cui può essere ripartito il carico e scadenza: diciotto rate di eguale importo con scadenza mensile dal 31-12-2023 al 31-05-2025. Il pagamento in unica soluzione va effettuato entro il 31 dicembre 2023;
  - b) modalità di manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata: istanza al concessionario della riscossione incaricato dal presente ente;
  - c) termine per la presentazione dell'istanza e della contestuale rinuncia a eventuali giudizi pendenti sulla posizione oggetto di definizione agevolata: 30 settembre 2023
  - d) termine entro cui il concessionario trasmette la comunicazione delle somme che possono essere oggetto di definizione agevolata ai debitori che hanno presentato la richiesta ex comma 231: 30 novembre 2023;
8. di inviare copia del presente atto al concessionario di riscossione ICA Imposte comunali e affini srl;
9. di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'ente dell'approvazione del presente atto;
10. di dichiarare, con voti favorevoli n. 11, n. 0 contrari e n. 5 astenuti (Berardi, Bulgari, D'Agresti, Gobbi, Molinari), la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO  
**Bisinella Pietro**

*(Documento firmato digitalmente ai sensi  
dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)*

IL SEGRETARIO GENERALE

**Tarantino Salvatore**

*(Documento firmato digitalmente ai sensi  
dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)*

---

---